

PIANO PROVINCIALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA 2018-2020

1. PREMESSA

La rilevante presenza sul territorio lombardo della nutria sta determinando una vera e propria emergenza ecologica ed ambientale. Le eventuali implicazioni anche di carattere sanitario contribuiscono a definire il quadro che coinvolge le Istituzioni pubbliche e i cittadini.

Con le modifiche ed integrazioni apportate alla legge regionale 7 ottobre 2002, N. 20 "contenimento della nutria (*Myocastor coypus*)" dalla L.R. 4 dicembre 2014, n. 32, Regione Lombardia ha posto le basi normative per affrontare tale emergenza con l'obiettivo di eradicare dal territorio lombardo la specie alloctona della nutria, attualmente inserita nell'elenco delle 100 specie aliene più dannose del mondo.

Regione Lombardia ha approvato con DGR n. X/3818 del 14 luglio 2015 il "Piano regionale di contenimento ed eradicazione della nutria 2015/2017".

Nelle more dell'assunzione di un nuovo piano regionale questa Provincia, con deliberazione n. 182 del 15.12.2017, ha prorogato il proprio Piano provinciale al 31.12.2018.

Si precisa che la Provincia di Cremona, in più note a Regione Lombardia, ha sempre sottolineato la propria incompetenza in materia ritenendola di carattere sanitario.

Regione Lombardia con DGR n. XI/165 del 29.5.2018 ha approvato il programma annuale 2018 del Piano regionale di contenimento ed eradicazione della nutria 2018/2020.

IL PIANO DI CONTROLLO

Il presente Piano ha validità su tutto il territorio provinciale e trova il suo quadro di riferimento nella DGR n. XI/165 del 29.5.2018.

1.1. Motivazioni

Il controllo della nutria è necessario in quanto specie alloctona che rappresenta elemento anomalo nelle comunità animali verso le quali esercita un elevato impatto negativo; infatti la rapidità riproduttiva, unita all'assenza di competitori naturali, ha determinato il raggiungimento di elevate densità in molte aree. Questa specie è riuscita a colonizzare con successo le nicchie ecologiche libere, probabilmente anche grazie alla scomparsa della lontra, mammifero acquatico carnivoro, che avrebbe potuto in parte ostacolare la rapida diffusione della nuova specie. La nutria distrugge nidi e preda le uova di molti uccelli acquatici, tra cui alcune specie in via di estinzione.

E' stato ipotizzato inoltre che, la specie abbia un ruolo nella epidemiologia della leptospirosi, anche se il suo ruolo è probabilmente di poco rilievo. In generale, si può affermare che i riscontri di ordine sanitario non sono tali da far supporre al momento, il ruolo di reservoir delle popolazioni di nutria per gravi patologie, mentre vi sono delle correlazioni con rischio per le popolazioni di animali randagi e/o selvatici o ancora per la diffusione di botulino in allevamenti per contaminazione dei foraggi venuti a contatto anche accidentale con carcasse di nutrie.

Infine, la nutria è considerata una specie invasiva ed i danni che arreca al settore agricolo derivano dalla dieta che è in prevalenza vegetariana, con particolare predilezione delle parti fibrose delle piante, come ad esempio radici o tessuti attorno alla base dei fusti. L'escavazione dei cunicoli che la nutria utilizza come tane, anche se poco

articolate, è sufficiente per indebolire e danneggiare seriamente porzioni consistenti della rete irrigua, infrastrutture irrigue e manufatti e anche gli argini di protezione.

1.2. Obiettivi

Obiettivo del Piano, secondo le disposizioni della Regione Lombardia, è il raggiungimento dell'eradicazione della Nutria da tutto il territorio lombardo. Questo obiettivo è raggiungibile solo nel quadro di un'attività di controllo a scala di bacino fortemente integrata e coordinata, che passi attraverso una prima fase di contenimento. Risulta, pertanto, importante effettuare il monitoraggio previsto da Regione Lombardia e collaborazione con l'Università di Pavia.

Modalità

Le metodologie da adottare per eradicare la specie sono:

- a) trappole a vivo utilizzabili sia in ambito rurale che urbano;
- b) fucili da caccia ad anima liscia, caricati con munizione spezzata in conformità dell'art. 13 comma 5 della legge 157/92 e carabine ad aria compressa di potenza superiore ai 7,5 Joule, utilizzabili esclusivamente in ambito rurale;
- c) armi ad aria compressa di potenza inferiore ai 7,5 Joule, utilizzabili sia in ambito rurale che urbano, solo per la soppressione delle nutrie catturate in vivo;
- d) Carabina a canna rigata di piccolo calibro, anche dotata di ottica di puntamento, per i Corpi di Polizia Provinciale e per le Guardie venatorie volontarie selezionate dalle Province e dalla Città metropolitana sulla base dei requisiti di massima affidabilità e di provata competenza nel suo impiego, utilizzabile esclusivamente in ambito rurale .

L'utilizzo delle armi da sparo deve avvenire nel totale rispetto delle norme a tutela e salvaguardia della pubblica sicurezza e delle limitazioni previste dalla Legge 157/1992 con riferimento alle distanze ed al trasporto delle armi. Le operazioni di manipolazione e soppressione degli animali catturati devono garantire l'assenza di rischi per gli operatori e di inutili sofferenze per gli animali.

Gli animali catturati con la gabbia devono venire soppressi con pistole ad aria compressa, di potenza limitata inferiore a 7,5J. Tale metodo si è rivelato estremamente rapido ed efficace ed in grado di evitare all'animale inutili sofferenze e manipolazioni da parte degli operatori.

Luoghi di attuazione

Nel territorio a caccia programmata (ATC) possono essere utilizzate le trappole a vivo nonché le armi di cui alle precedenti lettere da b) a c). Le carabine di cui alla precedente lettera d) possono essere utilizzate solo da personale dei Corpi di Polizia Provinciale e dalle Guardie venatorie volontarie selezionate secondo i criteri di cui al medesimo punto, coordinate dalla Polizia provinciale.

Nelle oasi di protezione, nelle Zone di ripopolamento e cattura e nelle zone di Rete Natura 2000 e nelle riserve naturali devono essere utilizzate prioritariamente le trappole a vivo.

Al fine di garantire i requisiti di massima selettività ed efficacia di azione uniti ad un limitato disturbo verso le specie non bersaglio l'utilizzo delle armi è consentito unicamente ad operatori tipo A accompagnati da guardie venatorie dipendenti e/o volontarie . Le armi di cui alla precedente lettera c possono essere impiegate limitatamente alla soppressione

dei soggetti catturati a vivo. Le carabine di cui alla precedente lettera d) possono essere utilizzate solo da personale dei Corpi di Polizia Provinciale e dalle Guardie venatorie volontarie, selezionate secondo i criteri di cui al medesimo punto coordinate dalla Polizia provinciale

Negli istituti venatori privati (Aziende faunistico-venatorie, agri-turistico venatorie e Zone di addestramento cani) possono essere utilizzate le armi di cui alle precedenti lettere da a) a c). Le armi di cui alla lettera d) possono essere utilizzate solo da personale dei Corpi di Polizia Provinciale e dalle Guardie venatorie volontarie selezionate secondo i criteri di cui al medesimo punto coordinate dalla Polizia provinciale.

Nei parchi naturali e nelle riserve naturali le modalità di prelievo devono ricadere nelle modalità sopra descritte. In ogni caso, gli enti gestori delle riserve e dei parchi naturali devono assicurare che le attività di contenimento ed eradicazione svolte nelle aree di competenza siano svolte e attuate nel rispetto dei propri regolamenti e conformemente alla attuale normativa. In queste aree l'attività è svolta direttamente da personale dell'ente gestore e/o da soggetti formati ed autorizzati dall'Ente gestore. La formazione può essere svolta dalla Provincia o direttamente dall'Ente gestore.

1.3. Operatori e tempi di intervento

L'operatore abilitato al controllo della nutria svolge un pubblico servizio e non attività venatoria, anche se munito di licenza di caccia. L'attività di controllo, oltre ad essere diretta al perseguimento di un fine pubblico, è regolata e limitata da specifiche autorizzazioni provinciali rilasciate ad ogni operatore senza alcun onere a suo carico.

L'applicazione dei metodi adottati, in base all'esperienza acquisita, può essere così riassunta:

- Operatore A: munito di porto armi uso caccia in corso di validità e regolare copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi per l'attività di contenimento delle specie invasive tramite arma da sparo, anche al di fuori del periodo di caccia;
- Operatore B: senza porto d'armi (che utilizza metodi di controllo diversi dall'arma da sparo).

a queste due tipologie di operatori vanno ad aggiungersi la Polizia Provinciale e le Guardie Venatorie Volontarie (GVV).

I requisiti per essere autorizzati a svolgere attività di prelievo della nutria sono: aver partecipato ad un corso di formazione (abilitazione) organizzato dalla Provincia e, per i soli operatori A (comprese le guardie venatorie volontarie), essere in possesso di regolare copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi per l'attività di contenimento delle specie invasive tramite arma da sparo anche al di fuori del periodo di caccia.

Gli operatori già autorizzati dalla Provincia fino al 31.12.2017, poi prorogati al 31.12.2018 con il presente atto automaticamente sono autorizzati sino al 31.12.2020.

ABBATTIMENTO CON FUCILE				TRAPPOLAGGIO
	aree a caccia programmata	ZRC E OASI	aree a parco o riserva naturale e siti natura 2000	tutto il territorio provinciale
Polizia	Tutto l'anno	Tutto l'anno	Secondo le	Tutto l'anno

provinciale			disposizioni dell'Ente Gestore	
Guardie Venatorie Volontarie Provinciali	Tutto l'anno	Tutto l'anno	Secondo le disposizioni dell'Ente Gestore	Tutto l'anno
Operatore A	Tutto l'anno indossando apposito gilet	Tutto l'anno accompagnato da una guardia volontaria o agenti di polizia	Secondo le disposizioni dell'Ente Gestore	Tutto l'anno
Operatore B	_____	_____	_____	Tutto l'anno

Norme comportamentali e ulteriori prescrizioni

L'uso dell'arma da sparo è consentito da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto. Per gli operatori di tipo A, durante l'attività di controllo, è fatto obbligo di indossare un apposito gilet, fornito dall'Amministrazione Provinciale.

Sempre per l'operatore di tipo A le attività all'interno di ZRC e oasi andranno svolte unicamente in presenza di una guardia venatoria volontaria o un agente di polizia provinciale.

L'operatore deve rendicontare attraverso le apposite schede allegate al presente documento. Le operazioni di contenimento devono avvenire nel rispetto dell'animale senza inutili sofferenze in conformità alle norme in tema di maltrattamento degli animali.

1.4. Stoccaggio e smaltimento delle carcasse

Le carcasse delle nutrie sono smaltite ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 e smi. ovvero possono essere inviate, per i successivi usi consentiti, ad un impianto di trasformazione e/o smaltimento e/o utilizzo, direttamente o attraverso punti di raccolta e stoccaggio, oppure possono essere infossate.

Lo smaltimento delle carcasse attraverso interrimento deve essere preso in considerazione solo qualora il recupero delle carcasse, per il successivo smaltimento, sia particolarmente impegnativo e/o oneroso. Tale modalità deve essere autorizzata dal Sindaco, sentito il parere del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL territorialmente competente.

I comuni singoli o in forma associata, d'intesa con la Provincia di Cremona, individuano e gestiscono i punti idonei alla raccolta e stoccaggio delle carcasse. Essi devono rispondere ai requisiti di cui al D.d.g. 5 luglio 2013, n. 6344, DG Salute di Regione Lombardia, in particolare, art. 3 comma 4.

Nelle punti individuati, i comuni singoli o associati garantiscono la presenza e l'esercizio dei contenitori autorizzati dal Dipartimento di prevenzione veterinario della ASL territorialmente competente idonei alla raccolta e stoccaggio delle carcasse, ai sensi del D.d.g. 5 luglio 2013, n. 6344 (art. 3 comma 4).

Le Province, d'intesa con i comuni, attraverso ditte riconosciute/registrate ai sensi del Reg. 1069/2009, garantiscono, nei limiti del budget disponibile, per ciascun punto di raccolta e

stoccaggio delle carcasse, il trasferimento delle stesse ad impianti riconosciuti/registrati ai sensi del Reg.1069/2009.

In ciascuna area, il responsabile, individuato dal comune, assicura:

- la corretta e puntuale compilazione del registro delle partite, di cui all'articolo 22 del Reg. (CE) n. 1069/2009;
- l'applicazione di una procedura per la pulizia e la sanificazione dei contenitori;
- che il materiale venga destinato secondo l' artt.13 del Reg.(CE) n. 1069/2009.

Il trasporto delle carcasse deve avvenire attraverso mezzi identificati di ditte riconosciute/registrate ai sensi del Reg. 1069/2009. In casi particolari le carcasse possono essere trasportate con mezzi propri a condizione che le stesse siano poste in imballaggi a perdere e a tenuta stagna.

1.5. Monitoraggio sanitario

In ottemperanza al "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica" (D.d.g. 5 dicembre 2012 - n. 11358), i soggetti abbattuti, che presentino evidenti sintomi e compromissioni morfologiche-funzionali, ed i soggetti rinvenuti morti, per cause diverse da eventi traumatici, indipendentemente dalla tipologia della zona di ritrovamento (area di prelievo venatorio, area protetta, parco urbano, etc.), devono essere conferiti alle Sezioni diagnostiche provinciali dell'IZSLER al fine di individuare le cause del decesso e di escludere la presenza di patologie pericolose per la fauna selvatica e/o per gli animali domestici e l'uomo.

Per la consegna va utilizzato l'apposito modulo allegato al presente piano, e comunque va rispettato quanto previsto dal Piano regionale di monitoraggio sanitario.

1.6. Collaborazioni e livelli di responsabilità

In relazione alla diffusione della nutria, alla sensibilità del sistema di difesa idraulico, alla varietà e importanza economica degli impatti determinati dalla presenza della specie è richiesto un approccio al problema partecipato e condiviso tra tutti i soggetti portatori di interesse finalizzato all'applicazione di strategie integrate e coordinate, fondate sul principio della corresponsabilità.

I soggetti portatori di interesse possono partecipare al piano provinciale di controllo attraverso modalità diverse:

Comuni

a) sono competenti della gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie e utilizzano tutti gli strumenti che la normativa mette a disposizione;

b) cooperano e possono compartecipare, anche in forma associata, ai piani di eradicazione della nutria predisposti dalla Provincia e si attengono alle linee guida indicate dalla Regione;

c) autorizzano, in deroga a quanto disposto al comma 2, lettere a) e c), sentita l'autorità competente per territorio, il sotterramento delle carcasse alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 recante "norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

d) gestiscono e coordinano gli operatori, individuandoli e comunicandone gli estremi alla Provincia al fine del rilascio dell'autorizzazione, individuano i punti di stoccaggio delle carcasse ove collocare i contenitori (freezer), si occupano della gestione delle operazioni di trasferimento per il successivo incenerimento delle carcasse presso appositi centri di smaltimento, rilasciano, nei casi e modalità previste, l'autorizzazione all'interramento delle carcasse sentito il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASL, informano i cittadini sul piano di controllo.

Consorzi di Bonifica e Irrigazione

Compartecipano al monitoraggio delle popolazioni di nutria attraverso i loro dipendenti, eventualmente autorizzabili anche all'abbattimento, contribuiscono al monitoraggio della presenza e distribuzione della specie attraverso la condivisione delle informazioni circa il reticolo idrico e quantificazione del danno, possono compartecipare alle spese di gestione ordinaria del piano.

Enti Gestori di Aree Protette

Individuano il personale dell'Ente da formare e autorizzare al controllo della nutria, acquistano e distribuiscono le gabbie per la soppressione, svolgono il monitoraggio delle aree naturali di loro competenza, vigilano sulla corretta applicazione del piano, trasmettono i dati inerenti l'attività svolta alla DG Salute di Regione Lombardia entro il 31 maggio di ogni anno.

Associazioni agricole

Collaborano al reperimento degli operatori e promuovono la diffusione del piano, divulgando presso le aziende agricole i contenuti e le possibilità offerte per contenere ed eradicare la specie.

Associazioni venatorie

Collaborano nel reperimento degli operatori e delle guardie volontarie da autorizzare.

2. GESTIONE DEL PIANO DI CONTROLLO

2.1. Procedure autorizzative e corsi di formazione

La Provincia promuove e coordina, anche in collaborazione con i Comuni, corsi di formazione (abilitazione) per il successivo rilascio dell'autorizzazione come operatore autorizzato a svolgere l'attività di contenimento della nutria. Tali corsi, svolti da docenti qualificati anche interni all'amministrazione, sulla base di un programma comune a livello regionale, sono rivolti ai soggetti di cui all'art. 3 c. 2 della L.R. n. 20/2002 e smi. per ciò che concerne le metodologie d'intervento consentite, come elencate ai punti 1.3 e 1.4.

Il personale già autorizzato dalla Provincia alla data del 21 agosto 2014, è da intendersi già in possesso dell'abilitazione ovvero autorizzato a svolgere attività di contenimento della nutria ai sensi di quanto disposto dalla attuale normativa.

Gli operatori del corpo di Polizia locale e provinciale sono autorizzati a svolgere le attività di prelievo della nutria conformemente a quanto stabilito nei singoli piani provinciali. Anche per tali figure professionali è prevista l'organizzazione di specifici corsi di aggiornamento.

I proprietari e/o i conduttori dei terreni agricoli, all'interno dei propri terreni e le ditte specializzate possono svolgere l'attività di prelievo della nutria, con trappole a vivo, avendo comunque l'obbligo, per assolvere agli adempimenti autorizzativi, di registrarsi agli Enti preposti e di aderire alla attività di formazione. Tali operatori dovranno effettuare l'attività di prelievo nel rispetto delle modalità previste dalle presenti linee guida e secondo le indicazioni di cui ai piani provinciali. Per tali figure, la Provincia, anche con il supporto dei Comuni e delle associazioni agricole, organizza corsi di aggiornamento, strutturati secondo le indicazioni di cui alle presenti linee guida.

Ad ogni operatore autorizzato viene rilasciato, tramite il Comune, una copia del decreto riportante gli elementi per la sua identificazione.

Gli operatori vengono inseriti in un apposito albo provinciale.

2.2. Monitoraggio del Piano di controllo

Il monitoraggio dell'andamento del Piano di controllo avverrà attraverso l'analisi dei rendiconti, che andranno segnati su apposito modulo e trasmessi alla Provincia. Gli Enti interessati attuano le attività di contenimento della nutria nelle aree in cui è nota la presenza della specie anche sulla scorta delle informazioni degli anni precedenti.

2.3. Monitoraggio e consistenza della popolazione

Il monitoraggio delle consistenze delle popolazioni di nutria verrà attuato secondo la metodologia che sarà sviluppata per Regione Lombardia dal Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia.

2.4. Norme di sicurezza

ABBATTIMENTO DIRETTO CON FUCILE

- Applicabile in aree prive di abitazioni e/o insediamenti e strade ad uso pubblico rispettando le medesime norme di sicurezza in vigore per l'attività venatoria.
- Applicabile solo su soggetti sicuramente recuperabili.
- Applicabile durante le ore di luce (da un'ora prima dell'alba fino ad un'ora dopo il tramonto).
- Non applicabile all'interno di Riserve Naturali Regionali, Parchi Regionali Naturali, Monumenti Naturali, fatti salvi accordi con gli enti gestori.
- Applicabile solo da parte di soggetti adeguatamente assicurati per l'arma che stanno utilizzando.

CATTURA CON GABBIE-TRAPPOLA

- Applicabile su tutto il territorio provinciale di competenza.
- Utilizzare per la manipolazione sempre guanti protettivi impermeabili.
- Manipolare l'animale solo dopo aver avuto la certezza della morte.
- In periodi di caldo intenso disattivare le trappole fra le 9.00 e le 19.00.

2.5. Tavolo di coordinamento

La Provincia può istituire un Tavolo provinciale di coordinamento con prefettura, comuni, associazioni agricole, associazioni venatorie, consorzi di bonifica e altri soggetti interessati, finalizzato al monitoraggio annuale degli obiettivi di eradicazione.

3. BUDGET DI SPESA

Le attività verranno svolte compatibilmente con il budget annualmente trasferito dalla Regione Lombardia ed eventualmente integrato dalle amministrazioni locali e dai soggetti a vario titolo coinvolti.

A titolo indicativo, sulla base di quanto acquisito negli ultimi anni, la spesa per smaltimento carcasse, acquisto gabbie-trappola e pettorine, formazione è stimabile in € 25.000,00 annui, incrementabile a seconda delle adesioni al Piano e delle attività di smaltimento delle carcasse.

4. NOTE FINALI

Per tutto quanto non espressamente richiamato sono valide le indicazioni previste nel Piano regionale triennale e relative Linee guida, nonché i precetti delle norme vigenti in materia.